

FINANZIARIA 2020 e COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

Bassano del Grappa, 28 gennaio 2020

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE

È prevista la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante nelle seguenti misure:

- Euro 1.999,99 a decorrere **dal 01.07.2020** fino al 31.12.2021;
- Euro 999,99 a decorrere **dal 01.01.2022**.

“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”

È prorogata al **01.07.2020** l'avvio della cd. “lotteria degli scontrini”.

È stata inoltre disposta la soppressione della sanzione (da € 100,00 ad € 500,00) prevista in caso di rifiuto da parte dell'esercente di acquisire il codice lotteria, sostituita dalla possibilità da parte dell'acquirente di segnalare la mancata accettazione.

CREDITO DI IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Previsto il riconoscimento di un credito di imposta (per le commissioni dovute a decorrere **dal 01.07.2020**) pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate **a favore degli esercenti attività di impresa/lavoratori autonomi con volume d'affari inferiore ad Euro 400.000,00.**

DEDUCIBILITÀ IMU

Per il 2019 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 50%.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI

A decorrere **dal 01.01.2020** è previsto che i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo **superiore ad Euro 200.000,00** ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto o rapporti comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente** con **l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili, devono richiedere all'impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e dell'addizionale regionale/comunale IRPEF trattenute ai dipendenti nell'esecuzione dell'opera.

Le imprese appaltatrici/affidatarie saranno quindi tenute ad effettuare i versamenti delle ritenute con modelli F24 distinti per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Inoltre, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice deve trasmettere al committente copia dei modelli F24 suddetti ed un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere/servizi, con dettaglio delle ore prestate da ciascuno di essi, dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte in riferimento alla prestazione e delle ritenute fiscali eseguite. Qualora il committente non riceva questi documenti deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino a concorrenza del 20% del valore dell'opera e dovrà comunicare l'inadempienza all'Agenzia delle Entrate.

Questa disposizione non trova applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici rilasciano al committente una specifica certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e una comunicazione dalla quale risulti il possesso dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

In sostituzione del maxi/iper ammortamento è previsto il riconoscimento di un **credito di imposta** alle imprese che nell'anno 2020 effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** (esclusi autoveicoli e altri mezzi di trasporto, beni strumentali con

coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni) destinati a strutture ubicate in Italia. L'agevolazione è subordinata al **rispetto** delle **norme** in materia di **sicurezza sul lavoro** e al **corretto adempimento** degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori**.

Misura del credito di imposta spettante

Tipologia di investimenti	Limite	Credito d'imposta	Utilizzo
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex 'super ammortamento'	fino ad euro 2 milioni	6%	5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all'allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex 'iper ammortamento' beni materiali	fino ad euro 2,5 milioni	40%	5 quote annuali di pari importo
	oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni	20%	
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all'allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex 'iper ammortamento' beni immateriali	fino ad euro 700.000	15%	3 quote annuali di pari importo

Adempimenti richiesti

- le fatture/documenti devono riportare l'**espresso riferimento alle disposizioni normative in esame** (*Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 c. 185 Legge 160/2019*);
- per gli investimenti ex "iper ammortamento" è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale (nel caso di beni di costo unitario pari o inferiore a Euro 300.000,00, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentate).

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** con modello F24 a decorrere **dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione (o di interconnessione) dei beni.

L'utilizzo del credito è subordinato all'effettuazione di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un apposito Decreto.

Se il bene agevolato viene **ceduto** a titolo oneroso **entro il 31/12 del secondo anno successivo** a quello di effettuazione dell'investimento il credito di imposta utilizzato in compensazione va restituito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo all'anno della cessione senza sanzioni ed interessi.

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ATTIVITÀ INNOVATIVE

È introdotto uno specifico credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Per fruire dell'agevolazione è richiesta apposita comunicazione al MISE. Anche questo credito di imposta spetta alle imprese residenti in Italia ed è subordinato al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

1. Attività e spese agevolabili

Attività	Spese
Ricerca e sviluppo Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.	- spese per il personale impiegato per ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo

<p>Innovazione tecnologica</p> <p>Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.</p> <p>Non rientrano in tale contesto le attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; - per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente; - per il controllo di qualità/standardizzazione dei prodotti. 	<p>ammontare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività; - solo per l'attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività; - spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta; - spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;
<p>Attività innovative</p> <p>Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

2. Misura del credito spettante

Attività	Credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

3. Adempimenti richiesti

Il responsabile delle attività aziendali/del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le modalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. Nel caso di attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

4. Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** con modello F24, in **3 quote annuali** di pari importo a decorrere **dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione**, a condizione che sia stata rilasciata apposita certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale/società di revisione.

REGIME FORFETARIO - MODIFICHE

Previste misure più stringenti per l'accesso al regime forfettario, in particolare non potranno beneficiare del regime agevolato:

- i dipendenti o pensionati che nell'anno precedente hanno percepito redditi superiori ad Euro 30.000,00;
- i titolari di partita IVA che hanno sostenuto nell'anno precedente spese per compensi a dipendenti o collaboratori superiori ad Euro 20.000,00.

CEDOLARE SECCA

Viene modificato l'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al fine di rendere permanente la riduzione dal 15 al **10%** della misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

RIVALUTAZIONE DEI BENI

Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (11%).

ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI

Viene previsto che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge 208 del 2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE BENI IMMOBILI

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni e terreni edificabili, l'art. 1 c. 496 della Finanziaria 2006 prevede la possibilità di optare, ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l'applicazione di un'**imposta sostitutiva**, in luogo della tassazione ordinaria. La predetta imposta sostitutiva è ora **umentata dal 20% al 26%**.

DETRAZIONI EDILIZIE

Sono state **prorogate al 31.12.2020** le seguenti detrazioni:

- **riqualificazione energetica** (65% o 50% per schermature solari, finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione, impianti di riscaldamento con generatore di calore a biomasse);
- **interventi di recupero del patrimonio edilizio** (50% su spesa massima di Euro 96.000,00);
- **"bonus mobili"** (50% su spesa massima di Euro 10.000,00 – su immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio).

È stato inoltre introdotto il cd. **"Bonus facciate"**: si tratta di una **detrazione pari al 90%** delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pittura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centro storici) o zona B (totalmente o parzialmente edificate). Qualora gli interventi abbiano influenza dal punto di vista termico o interessino più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente, gli stessi dovranno soddisfare particolari requisiti di trasmittanza termica. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non è previsto un limite massimo di spesa.

ONERI DETRAIBILI

Detrazioni in base al reddito

Prevista la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente come segue:

- intero importo se il reddito complessivo è inferiore ad Euro 120.000,00;
- per la parte corrispondente al rapporto tra Euro 240.000,00, diminuito del reddito complessivo ed Euro 120.000,00, se il reddito complessivo è superiore ad Euro 120.000,00.

La detrazione spetta per l'intero importo, indipendentemente dal reddito, per le seguenti spese:

- interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

Obbligo pagamento con mezzi tracciati delle spese oggetto di detrazione

Viene previsto che le **detrazioni fiscali del 19%** saranno **ammissibili** solo se la spesa è pagata con **mezzi tracciati** (assegni, carte di credito/debito, versamenti bancari/postali, ecc.).

Tale limitazione **non è applicabile** alle detrazioni spettanti per l'acquisto di medicinali/dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al S.S.N..

Spese veterinarie

Previsto l'incremento della spesa massima detraibile per le spese veterinarie che passa da Euro 387,34 ad Euro 500,00, limitatamente alla parte eccedente Euro 129,11.

BONUS

Bonus Bebè

Confermato il riconoscimento dell'assegno denominato "bonus bebè" fino al compimento del primo anno di età del figlio nato dal 01.01 al 31.12.2020.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue:

- ISEE pari o inferiore a 7.000,00 Euro/anno → bonus Euro 1.920,00 (Euro 160 al mese);
- ISEE da 7.001,00 a 40.000,00 Euro/anno → bonus Euro 1.440,00 (Euro 120 al mese);
- ISEE superiore a 40.001,00 Euro/anno → bonus Euro 960,00 (Euro 80 al mese).

Bonus "Asilo nido"

Confermato a regime il bonus cd. "asilo nido", ossia il buono su base annua per il pagamento delle rette di asili nido pubblici/privati. A decorrere dal 2020 il bonus è aumentato nelle seguenti misure:

- Euro 3.000,00 per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore ad Euro 25.000,00;
- Euro 2.500,00 per i nuclei familiari con ISEE compreso tra Euro 25.001,00 ed Euro 40.000,00;
- Euro 1.500,00 per i nuclei familiari con ISEE superiore ad Euro 40.001,00.

Bonus cultura 18enni

Confermato anche per il 2020 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

"Bonus verde"

Confermato anche per il 2020 il cd. "bonus verde" che prevede la detrazione del 36% dall'IRPEF delle spese sostenute per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte, nel limite massimo di Euro 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo.

BOLLO AUTO

È previsto che, a partire dal 01.01.2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica siano obbligatoriamente effettuati mediante la piattaforma tecnologica "PagoPA".

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.